

**COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
(CCI 2021IT16RFPR019)**

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dal Comitato di Sorveglianza del 2 dicembre 2022

Il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito indicato come "Comitato"):

- a. richiamato il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- b. visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- c. visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei";
- d. visto l'Accordo di partenariato Italia 2021/27, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- e. visto il Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022) 6593 *final* del 12/09/2022;
- f. vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1249 del 24 ottobre 2022, di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- g. visti il provvedimento dirigenziale n. 6653 del 9 novembre 2022, di approvazione della composizione effettiva del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, n. 7951 del 2 dicembre 2022 e n. 5813 del 24 ottobre 2024 di integrazione, di cui alla DGR 1249/2022 sopra richiamata;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta,

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

(Composizione)

In conformità alle disposizioni comuni, ed in particolare agli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, all'Accordo di Partenariato, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 e al Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali europei, il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1249 del 24 ottobre 2022 e la cui composizione effettiva è stata approvata con Provvedimento dirigenziale n. 6653 del 9 novembre 2022 e integrata con i Provvedimenti dirigenziali n. 7951 del 2 dicembre 2022 e n. 5813 del 24 ottobre 2024 è composto da:

componenti con diritto di voto

per le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche competenti:

- in qualità di Presidente del Comitato, il Componente della Giunta regionale con delega agli Affari europei, o suo delegato;
- in qualità di Autorità di gestione del Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, il Dirigente delle Struttura programmi per lo sviluppo regionale, o suo delegato;
- in qualità di Autorità ambientale del Programma, il Coordinatore del Dipartimento ambiente, o suo delegato;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud;
- ~~— un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale; eliminato a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi del DPCM 10 novembre 2023~~
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (IGRUE);

- un rappresentante del Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi;
- in qualità di rappresentante della Regione, cui sono affidate le funzioni di ‘Cabina di regia’ della Politica regionale di sviluppo, il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, o suo delegato;
- in qualità di rappresentanti dei Dipartimenti regionali responsabili dell’attuazione delle Azioni previste dal Programma:
 - o il Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, o suo delegato;
 - o il Coordinatore del Dipartimento innovazione e agenda digitale, o suo delegato;
 - o il Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, o suo delegato;
 - o il Coordinatore del Dipartimento infrastrutture e viabilità, o suo delegato;
 - o il Coordinatore del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, o suo delegato;
 - o il Coordinatore del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, o suo delegato;
- in qualità di Autorità di Gestione del Programma FSE+, il Dirigente della Struttura Programmazione fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione, o suo delegato;
- in qualità di rappresentante dell’Autorità regionale per lo sviluppo rurale, il Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, o suo delegato;
- in qualità di rappresentante dell’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles, il Dirigente dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, o suo delegato;
- in qualità di Autorità responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione, il Dirigente della Struttura programmi per lo sviluppo regionale, o suo delegato;
- un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d’Aosta (CPEL);
- la Consigliera regionale di parità, o suo delegato;
- in qualità di rappresentante della Task force regionale per il PNRR, il Segretario generale della Regione autonoma Valle d’Aosta, o suo delegato;
- un rappresentante della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

- un rappresentante dell'Organismo intermedio Finaosta S.p.A.;
- in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attivate nel territorio regionale, di Garante dei diritti dei minori e di Garante dei diritti delle persone con disabilità, il Difensore civico, o suo delegato;

per le parti economiche e sociali:

- in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali dell'industria presenti nel Tavolo permanente per il confronto partenariale, un rappresentante di Confindustria;
- in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali del turismo presenti nel Tavolo permanente per il confronto partenariale, un rappresentante dell'Associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d'Aosta (ADAVA);
- in qualità di rappresentante delle associazioni datoriali dell'artigianato presenti nel Tavolo permanente per il confronto partenariale, un rappresentante di CNA Valle d'Aosta – Confartigianato imprese Valle d'Aosta;

per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nel Tavolo permanente per il confronto partenariale:

- un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;
- un rappresentante della Confederazione italiana sindacato lavoratori - CISL;
- un rappresentante della Unione italiana del lavoro - UIL;
- un rappresentante del Sindacato Autonomo Valdostano "Travailleurs" - SAVT;

per gli organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione:

- un rappresentante del Forum del Terzo settore;
- in qualità di rappresentante dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale già coinvolti nella valutazione ambientale strategica (VAS) o presenti nel Tavolo permanente per il confronto partenariale, un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'ambiente (A.R.P.A.);

per le organizzazioni di ricerca e le università:

- un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;

invitati permanenti

- il rappresentante individuato della Commissione europea che, ai sensi dell'art. 39 del reg. (UE) 2021/1060, partecipa ai lavori del Comitato in veste consultiva e di sorveglianza;
- in qualità di Autorità di certificazione del Programma, il Direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Area VdA), o suo delegato;
- in qualità di Autorità di audit, il dirigente della Struttura Autorità di audit dei fondi dell'unione europea, o suo delegato;
- un rappresentante dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- il punto di contatto designato dall'Autorità di Gestione.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore o, in caso di sua assenza o impedimenti, dall'Autorità di Gestione o da altro suo delegato.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta dell'Autorità di Gestione.

In attuazione di quanto deliberato dalla Giunta regionale (DGR 1249/2022), il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta include tra i suoi componenti anche quelli del Comitato di Sorveglianza del Programma operativo "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" (DGR 410/2015 e s.m.i.), fino alla chiusura di quest'ultimo, per le decisioni e punti all'ordine del giorno relativi al PO FESR 2014/20.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni europee, delle amministrazioni centrali, regionali o locali e di altre istituzioni nazionali, in relazione a specifiche questioni, o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato dalla Segreteria tecnica del Comitato medesimo.

Art. 2

(Compiti)

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Alla luce delle previsioni del Regolamento (UE) 2021/1060 e, in particolare, in conformità con le disposizioni contenute all'articolo 40, il Comitato assolve ai seguenti compiti:

esamina:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del Programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del Programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del Programma;
- d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
- e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
- i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;
- j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del Programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso;

esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
- b) la relazione finale in materia di performance del Programma;
- c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- d) le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di Gestione.

Sempre nell'ambito dell'esecuzione delle proprie funzioni, il Comitato può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Il Comitato, inoltre, approva eventuali proposte dell’Autorità di Gestione di esenzione dall’obbligo di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, in attuazione dell’articolo 53 paragrafo 2, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Il Comitato è, altresì, informato:

- sulla nomina, da parte dell’Autorità di Gestione, del Punto di contatto per la Carta dei Diritti Fondamentali, invitato permanente del Comitato;
- sul recepimento delle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo¹, previsto nella condizione abilitante orizzontale sulla disabilità, rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità con la Convenzione UNCRPD, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive (con cadenza annuale).

In attuazione di quanto deliberato dalla Giunta regionale (DGR 1249/2022), il Comitato assume le funzioni di sorveglianza anche del Programma operativo “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” della Valle d’Aosta, fino alla chiusura di quest’ultimo. In tale ambito, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina e approva le relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle ulteriori funzioni di cui agli articoli 49 e 110 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 3

(Sostegno all’attività del Comitato di Sorveglianza da parte dell’Autorità di gestione)

In conformità con quanto previsto all’articolo 75 del Regolamento (UE) 2021/1060, l’Autorità di Gestione:

- a) fornisce tempestivamente al Comitato tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato.

Art. 4

(Convocazione e Riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta all’anno, su iniziativa di quest’ultimo, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti in casi di necessità debitamente motivata.

Le riunioni del Comitato si tengono nella sede indicata dal Presidente all’atto di convocazione. Può essere previsto lo svolgimento delle riunioni anche in via telematica.

¹ https://politichecoesione.governo.it/media/2910/atto-di-indirizzo_e_allegato-a-checklist_disabilita.pdf

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei suoi componenti con diritto di voto è presente ai lavori.

Su iniziativa del Presidente o dell'Autorità di Gestione, le riunioni del Comitato possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative e/o tecniche.

I lavori del Comitato possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video, sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla Segretaria tecnica.

Art. 5

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'approvazione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la proposta dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, di norma tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali sono richiesti l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono resi disponibili, tramite il sito istituzionale regionale o trasmessi per posta elettronica, di norma due settimane prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Art. 6

(Deliberazioni)

Le decisioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione stessa è emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Art. 7

(Conflitto di interessi)

Il componente che si trovi in conflitto di interessi anche solo potenziale rispetto ad un argomento oggetto di informativa, discussione o decisione in seno al Comitato, deve dichiararlo al Presidente ed astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti tale argomento.

I componenti del Comitato devono comunque sottoscrivere apposita dichiarazione, resa disponibile dalla Segreteria tecnica del Comitato, in relazione a potenziali conflitti di interesse.

Art. 8

(Verbali)

Una sintesi delle decisioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria tecnica del Comitato e illustrata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

I verbali delle riunioni riportano oltre alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnica del Comitato, entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

L'approvazione del verbale avviene secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 9.

Art. 9

(Consultazioni per iscritto)

Nei casi di necessità motivata e per l'approvazione del verbale, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 6.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati, ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o PEC.

In casi di urgenza, debitamente motivati, il termine per esprimere il parere sui documenti sottoposti all'approvazione da parte dei componenti del Comitato può essere ridotto a cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o PEC.

La mancata espressione per iscritto da parte di un componente del Comitato del proprio parere, vale quale assenso.

Il Presidente informa i componenti dell'esito della procedura.

Art. 10

(Segreteria tecnica del Comitato)

Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di una apposita Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza, in capo all'Autorità di gestione.

E' compito della Segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni e ogni altra documentazione utile alle riunioni e alle consultazioni per iscritto nonché curare l'organizzazione delle riunioni del Comitato.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è: adg.fesr@regione.vda.it

Art. 11

(Compiti dei Coordinatori dei Dipartimenti regionali ai fini del funzionamento del Comitato)

I Coordinatori dei Dipartimenti regionali inviano, su richiesta dell'Autorità di Gestione, alla Segreteria tecnica del Comitato, una relazione sullo stato di attuazione delle azioni di competenza, evidenziando le eventuali difficoltà incontrate e le iniziative tecniche ed amministrative intraprese per migliorarne l'attuazione, nonché una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici.

Art. 12

(Procedure di modifica del Programma)

L'Autorità di Gestione del Programma sottopone al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del Programma ai fini del successivo inoltro, laddove previsto, alla Commissione europea.

Art. 13

(Gruppi di lavoro)

Il Comitato può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del Programma e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Gli esiti dei lavori dei gruppi sono riportati al Comitato.

Art. 14

(Trasparenza e comunicazione)

Alla composizione del Comitato è data la necessaria ed opportuna pubblicità in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060.

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, la sintesi delle decisioni e la documentazione, una volta approvate, sono rese disponibili per la consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 15

(Modifiche al regolamento e norme di rinvio)

Il presente regolamento può essere modificato con decisione del Comitato.

Come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 1249/2022, in caso di istituzione di un Comitato di Sorveglianza unico per i Programmi regionali FESR e FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, il presente regolamento sarà modificato in funzione della nuova composizione integrata e delle relative funzioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato approvato, nei suoi elementi salienti, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 e del Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con decisione della Commissione Decisione della Commissione europea C(2022) 6593 *final* del 12/09/2022 nonché le altre disposizioni regolamentari europee, comunque pertinenti.